



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 10/07/2020

Ripubblicato all'Albo Pretorio al n. 2337 dal 26/08/2020

Sommario

<i>Articolo 1</i>	4
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
<i>Articolo 2</i>	4
Presupposto impositivo	4
<i>Articolo 3</i>	4
Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili	4
<i>Articolo 4</i>	5
Soggetti Passivi	5
<i>Articolo 5</i>	5
Soggetto Attivo.....	5
<i>Articolo 6</i>	5
Base Imponibile.....	5
<i>Articolo 7</i>	7
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	7
<i>Articolo 8</i>	7
Detrazione per l'abitazione principale.....	7
<i>Articolo 9</i>	8
Assimilazioni.....	8
<i>Articolo 10</i>	8
Esenzioni ed agevolazioni	8
<i>Articolo 11</i>	8
Quota riservata allo stato	8
<i>Articolo 12</i>	9
Versamenti	9
<i>Articolo 13</i>	9
Dichiarazione	9
<i>Articolo 14</i>	10
Accertamento	10
<i>Articolo 15</i>	11
Rimborsi e compensazione.....	11

<i>Articolo 16</i>	11
Funzionario Responsabile	11
<i>Articolo 17</i>	11
Sanzioni, interessi, dilazioni	11
<i>Articolo 18</i>	12
Accertamento con adesione	12
<i>Articolo 19</i>	12
Riscossione coattiva.....	12
<i>Articolo 20</i>	12
Contenzioso	12
<i>Articolo 21</i>	12
Trattamento dei dati personali	12
<i>Articolo 22</i>	12
Entrata in vigore e abrogazioni	12
<i>Articolo 23</i>	12
Clausola di adeguamento.....	12
<i>Allegato 1</i>	13

Articolo 1

Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Somma Lombardo dell'imposta municipale propria unica, d'ora in avanti denominata IMU, istituita ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n° 160/2019.
2. Il presente regolamento è emanato assicurando la gestione dell'Imu secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. L'imposta municipale non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e detrazione determinate dal comune.
3. L'imposta municipale non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) alla casa familiare, assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto d'abitazione in capo al genitore affidatario, esclusivamente ai fini dell'imposta;
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Articolo 3

Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole di cui all’articolo 1 del

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato nonché quello boschivo.

Articolo 4

Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 5

Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Somma Lombardo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. L’imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6

Base Imponibile

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge n° 333/02 convertito dalla Legge n° 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare di decreto del Ministero dell'economia e finanze. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'Imposta Municipale Propria sono determinati come da allegata tabella (allegato 1). Non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I valori di cui al comma 8 potranno essere variati con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato con espresso riferimento ai requisiti di seguito riportati. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o

inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.c) e d), della Legge 5/8/78, n° 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non sia compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

c) per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classate in A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

10. Per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge n° 431/98 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Articolo 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e detrazione vengono determinate con delibera di Consiglio Comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019, l'efficacia della deliberazione delle aliquote e detrazioni IMU nonché dei regolamenti decorrono dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente.

Articolo 8

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616.

Articolo 9

Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7 anche se accatastate unitamente all'abitazione.

Articolo 10

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del D. Lgs. n° 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n° 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i) i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- j) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al comune destinati esclusivamente all'esercizio dei compiti istituzionali e statutari. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno di valenza del comodato gratuito. Nel caso di comodato gratuito di immobili classati nel gruppo catastale D è comunque dovuta la quota dello 0,76 per cento di spettanza statale.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) in presenza di contratto anche non registrato e residenza anagrafica in tale abitazione, si applica l'aliquota agevolata annualmente deliberata. Al fine del riconoscimento di tale agevolazione è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione IMU che ha validità per l'annualità dichiarata e successive e per la durata del contratto.

Articolo 11

Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 753 della Legge 160/2019 è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

2. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

3. I comuni possono aumentare fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,86 per cento, prevista dal comma 753 dell'art. 1 della Legge 160/2019 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Articolo 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate.

- la prima, con scadenza 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

- la seconda, con scadenza 16 dicembre a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta.

Potrà essere effettuato il versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno. In sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

3. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g) è effettuato in 3 rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, l'ultima a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo. In sede di prima applicazione dell'imposta le prime 2 rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. n° 82/2005, tenuto conto dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze da emanarsi.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta corrisponda a quella complessivamente dovuta. In tal caso il contribuente che effettua il versamento anche per conto dei contitolari, dovrà comunicarlo al comune con semplice autodichiarazione.

7. Nel caso di decesso del contribuente soggetto passivo i termini ordinari di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di dodici mesi. È comunque fatta salva la possibilità per gli eredi di assolvere al pagamento nei termini ordinari.

8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad euro 5.

Articolo 13

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e TASI in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla nuova IMU.

3. La presentazione della dichiarazione è obbligatoria in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico, nonché per tutti i casi in cui i dati e le notizie non si ricavano dal sistema di interscambio con l'Agenzia del Territorio.

4. La dichiarazione è obbligatoria per attestare i requisiti di abitazione principale:

- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2018, adibiti ad abitazione principale;

- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 5. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di unità abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti d'affitto "convenzionati" o a canone concordato- art. 2, comma 4, Legge 431/98). Copia del contratto sottoscritto dovrà essere allegata alla dichiarazione presentata.

6. La dichiarazione è obbligatoria, ai fini dell'applicazione dell'aliquota specifica, per gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

7. La dichiarazione è obbligatoria, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio).

8. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro

cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo come previsto dal successivo art. 16.

4. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 15

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui, comprensivi di interessi, inferiori a euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle a debito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 16

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 778 della Legge 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Articolo 17

Sanzioni, interessi, dilazioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 gg dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da € 50,00 a € 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Possono essere richieste dilazioni di pagamento relative agli accertamenti emessi e all'atto di irrogazione delle sanzioni di cui precedente comma 4, in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

Articolo 18

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Articolo 19

Riscossione coattiva

1. In caso di omesso versamento degli avvisi di accertamento e omesso versamento della sanzione irrogata ai sensi del precedente art. 17, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 20

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

Articolo 22

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2020.
2. Dalla stessa data è soppressa l'IMU quale componente della IUC, disciplinata dall'art. 1, comma 639 della Legge n° 147/2013.
3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'imposta relativo alle annualità pregresse.

Articolo 23

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato 1

Tabella valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU ANNO 2020

AREE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO:

ZONA	DESTINAZIONE	INDICE vigente	VALORE €/MQ. vigente	INDICE variante	VALORE €/MQ. variante
B1 – Zone prevalentemente residenziali – edilizia semintensiva	Residenziale	0,9 mc/mq	86,00	0,3 mq/mq	86,00
B2 - Zone prevalentemente residenziali – edilizia intensiva	Residenziale	2,5 mc/mq	104,00	0,8 mq/mq	104,00
B3 – residenziale ERP	Residenziale (ALER)	1,6 mc/mq	90,00	X	X
D1 – Ambiti produttivi	Attività produttive	3 mc/mq	63,00	1,0 mq/mq	63,00
D2 – Ambiti terziari e commerciali	Terziario e commerciale	3 mc/mq	116,00	1,0 mq/mq	116,00
D3 – Ambiti produttivi ed emporio	Empori agricoli	2 mc/mq	55,00	0,65 mq/mq	55,00
V1 – aree verdi da preservare	Verde privato particolarmente notevole e dotato di una importante vegetazione arborea	Esistente + 350 mc	*	Esistente +70 mq una tantum	**
Y – comparti speciali di Case Nuove	Nei comparti Y non è ammessa la funzione residenziale né attività agricole e	3 mc/mq	116,00	1,0 mq/mq	116,00
Aree a servizi (standard) da acquisire con perequazione con diritti volumetrici da collegare negli AdT “FP” e “A-	Parco Urbano del Belvedere ed altre aree a diversa destinazione	0,2 mc/mq	15,00	X	X
Aree a servizi (standard) da convenzionare	Aree a diversa destinazione	Da definire con il piano dei servizi e/o progetti	15,00	Da definire con il piano dei servizi e/o progetti	15,00
Aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico previste		X	X		18,00

- * Valore area € 35.000 da calcolarsi sull'intera proprietà.
- ** Valore area € 21.000 da calcolarsi sull'intera proprietà.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

	AMBITO	DESTINAZIONE	INDICE Vigente	VALORE €/MQ. AdT non approvato vigente	VALORE €/MQ. AdT approvato vigente	INDICE variante	VALORE €/MQ AdT non approvato	VALORE €/MQ AdT approvato variante
Ambito del centro storico	CS1 – via Mazzini/piazza Scipione	Residenziale, terziario	Mc 5.500 (2,81 mc/mq)	85,00	122,00	Mc 5.500 (0,93 mq/mq)	85,00	122,00
	CS2 – viale Rimembranze	Residenziale	Mc 8.400 (1,32 mc/mq)	82,00	118,00	Mc 8.400 (0,44 mq/mq)	82,00	118,00
	CS3 – via privata del Parco/via Fontana	Residenziale	Mc 1.860,62 (0,35 mc/mq)	56,00	80,00	X	X	X
Ambito delle aree	AC1 – corso Europa	Residenziale	0,9 mc/mq	60,00	86,00	0,3 mq/mq	60,00	86,00
	AC2 – via Milano/via Marconi	Residenziale, terziario	3 mc/mq	81,00	116,00	1 mq/mq	81,00	116,00
	AC3 – via Albania	Produttivo, terziario	3 mc/mq	81,00	116,00	1 mq/mq	81,00	116,00
	AC4 – via Lazzaretto/via Mazzini	Residenziale, terziario	0,9 mc/mq	60,00	86,00	0,3 mq/mq	60,00	86,00
	AC5 – via Mazzini	Residenziale	2,5 mc/mq	73,00	104,00	0,83 mq/mq	73,00	104,00
	AC6 – via Galli/via Mameli	Residenziale, terziario, commerciale	2,5 mc/mq	73,00	104,00	0,3 mq/mq	73,00	104,00
	AC7 – via IV Novembre	Produttivo, terziario	3 mc/mq	81,00	116,00	1 mq/mq	81,00	116,00
Ambito della città consolidata	CC1 – via Monte Sordo	Residenziale	0,5 mc/mq	43,00	61,00	X	X	X
	CC2 – via Moncarletto/via Salmorina Approvato	Residenziale	0,9 mc/mq	X	86,00	0,3 mq/mq	X	86,00
	CC3 – via Briante/via S. Martino	Residenziale	0,9 mc/mq	60,00	86,00	0,3 mq/mq	60,00	86,00
	CC4 – via Giusti	Terziario	3 mc/mq	60,00	116,00	X	X	X

Città di Somma Lombardo
regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

	CC4 – via Giusti	Residenziale	X	X	X	0,57 mq/mq	60,00	86,00
	CC5 – via Giusti/via S. Fermo	Residenziale	0,9 mc/mq	60,00	86,00	0,3 mq/mq	60,00	86,00
	CC6 – via Pascoli	Edilizia residenziale pubblica o convenzionata	0,75 mc/mq	32,00	45,00	0,25 mq/mq	32,00	45,00
	CC7 – via Pascoli/via Dante Alighieri	Residenziale	0,5 mc/mq	43,00	61,00	0,17 mq/mq	43,00	61,00
	CC8 – via dei Laghetti	Residenziale	0,5 mc/mq	43,00	61,00	0,17 mq/mq	43,00	61,00
	CC9 – via Monte Rosa	Residenziale	0,9 mc/mq	60,00	86,00	0,3 mq/mq	60,00	86,00
	CC10 – via Bianco Isaia	Residenziale	0,5 mc/mq	43,00	61,00	0,17 mq/mq	43,00	61,00
Ambiti dell'ex Fronte Parco (con perequazione)	FP1 – via della Peduzza	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	0,27 mq/mq + 0,07 mq/mq (in perequazione)	43,00	76,00
	FP2 – via Villoresi	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	X	X	X
	FP3 – via Morgampo	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	X	X	X
	FP4 – via Ronchi	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	X	X	X
	FP5 – via Morgampo	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	0,27 mq/mq + (0,07 mq/mq in perequazione)	43,00	76,00
	FP6 – via Morgampo	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	X	X	X
	FP7 – via Salmorina	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	0,27 mq/mq + 0,07 mq/mq (in perequazione)	43,00	76,00
	FP8 – via Ronchi	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	0,27 mq/mq + 0,07 mq/mq (in perequazione)	43,00	76,00

Città di Somma Lombardo
regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

	FP9 – via Cabagaggio	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	X	X	X
	FP10 – via Villoresi (in corso di approvazione)	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	0,27 mq/mq + 0,07 mq/mq (in perequazione)	43,00	76,00
	FP11 – via della Peduzza	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	X	X	X
	FP12 – via Murè	Residenziale	0,8 mc/mq	43,00	76,00	0,27 mq/mq + 0,07 mq/mq (in	43,00	76,00
Frazioni	PEEP – via C. Colombo	Edilizia residenziale pubblica o convenzionata	0,75 mc/mq	32,00	45,00	0,25 mq/mq	32,00	45,00
	CO1 – via C. Colombo	Residenziale	0,5 mc/mq	43,00	61,00	0,17 mq/mq	43,00	61,00
	CO2 – via Fantoni	Residenziale	0,5 mc/mq	43,00	61,00	0,17 mq/mq	43,00	61,00

AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI NUOVA PREVISIONE

AMBITO	DESTINAZIONE	INDICE Vigente	VALORE €/MQ. AdT non approvato vigente	VALORE €/MQ. AdT approvato vigente	INDICE variante	VALORE €/MQ AdT non approvato variante	VALORE €/MQ AdT approvato variante
A – via De Amicis	Residenziale	2,3 mc/mq	64,00	106,00	0,83 mq/mq	64,00	106,00
B – via Marconi/corso Repubblica	Residenziale, terziario	2,3 mc/mq	64,00	106,00	0,83 mq/mq	64,00	106,00
C – via Cavour/via Fuser	Residenziale, terziario, sala cinematografica	2,3 mc/mq	64,00	106,00	0,83 mq/mq	64,00	106,00
D – Via Briante/Viale Rimembranze	Residenziale, terziario	1,6 mc/mq	55,00	93,00	0,60 mq/mq	55,00	93,00
E – via De Amicis	Residenziale	0,7 mc/mq	42,00	74,00	0,3 mq/mq	42,00	74,00
F – via Galilei	Residenziale, terziario	2 mc/mq	61,00	102,00	0,74 mq/mq	61,00	102,00
G – via Briante	Produttivo	2,8 mc/mq	60,00	100,00	1,00 mq/mq	60,00	100,00

H – Via Giusti – Via Goito	Commerciale	X	X	X	0,30 mq/mq	64,00	106,00
-------------------------------	-------------	---	---	---	---------------	-------	--------

INDICI DI RIDUZIONE

Vincoli monumentali (D. Lgs. 42/2004)	0,7
Permesso di costruire convenzionato	0,85
Giardini privati da conservare	0,85
Lotto inedificabile per corpo di fabbrica semplice (inferiore a m. 4,00)	0,50
Aree ricadenti in fascia B delle curve di isolivello	0,70
Aree ricadenti nelle fasce di tutela A-B-C-D del Piano di rischio aeroporto di	0,70
Aree ricadenti nelle fasce di tutela A-B-C del Piano di rischio aeroporto di	0,80
Aree ricadenti nel Piano d'Ambito di Case Nuove, fino alla sua approvazione	0,50

N.B. Gli indici di riduzione non si sommano, qualora ricorra più di una delle predette situazioni si applica l'indice di riduzione più favorevole al contribuente

ULTERIORI INDICI DI RIDUZIONE

Aree insistenti nelle frazioni di Maddalena e Coarezza (indice applicabile in aggiunta a quelli di cui sopra.	0,85
---	------

Le destinazioni modificate con la Variante Parziale al PGT saranno efficaci con l'approvazione della Variante stessa e la relativa pubblicazione BURL;

Dato atto che si fa riferimento ai seguenti elaborati della Variante Parziale al PGT adottata con Del. CC. N. 1 del 21/02/2020: Tavola A.22 – Norme Tecniche Documento di Piano; Tavola A 23 – Schede aree di trasformazione e Tav. C3, Tav C7a e b-C8.1-8.2-8.4-8.5-8.6